

Codice A1006E

D.D. 15 marzo 2023, n. 123

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa regionale per la polizza RCT e O ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016. Determina a contrarre. Approvazione capitolato speciale d'appalto e schede di offerta tecnica ed economica. Impegno di spesa sul capitolo 134020 e 144910 annualità 2023, prenotazione sul capitolo 134020 annualità 2023 ed annotazioni contabili...



ATTO DD 123/A1006E/2023

DEL 15/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1006E - Gestione giuridica ed economica del personale

OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa regionale per la polizza RCT e O ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016. Determina a contrarre. Approvazione capitolato speciale d'appalto e schede di offerta tecnica ed economica. Impegno di spesa sul capitolo 134020 e 144910 annualità 2023, prenotazione sul capitolo 134020 annualità 2023 ed annotazioni contabili sul capitolo 134020 per gli anni 2024 e 2025. Spesa complessiva Euro 1.036.705,75.

Con determinazione n. 611 del 24/11/2022, il dirigente del Settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata ha provveduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, del servizio di copertura assicurativa regionale per la polizza RCT e O all'Assicuratrice Milanese SpA per il periodo 30/11/2022-30/11/2024;

L'Assicuratrice Milanese SpA con pec del 16.1.2023 comunicava di avvalersi di quanto disposto dall'art. 5 del contratto di assicurazione (Recesso per sinistro) e di recedere dal contratto dalle ore 24:00 del 17 aprile 2023;

Il Settore Gestione giuridica ed economica del personale, a seguito della disdetta della polizza, ha promosso un incontro con le strutture maggiormente interessate dalla gestione dei sinistri, e precisamente: la Direzione Agricoltura e cibo, per la gestione amministrativa delle richieste di risarcimento dei danni presentate da privati a seguito di incidenti stradali causati da fauna selvatica, ed il Settore Avvocatura per l'eventuale gestione delle vertenze; al termine dell'incontro si è deciso di bandire una gara per una polizza RCT e O di contenuto analogo a quella vigente, che affidi la gestione dei sinistri da fauna selvatica e delle relative vertenze legali alla Compagnia Assicuratrice e assegni alle strutture regionali il compito del pagamento delle franchigie;

La Regione Piemonte ha la necessità di indire una nuova procedura di gara aperta per l'individuazione del contraente per la polizza RCTO per il periodo: dalla sottoscrizione del contratto, e comunque non oltre le ore 24:00 del 17 luglio 2023 (qualora la stazione appaltante si avvalga della proroga tecnica prevista dall'art. 3 del vigente contratto per un massimo di 3 mesi), fino alle ore 24:00 del 30/11/2024;

L'Amministrazione regionale, considerata la complessità della materia e l'eterogeneità delle polizze, si avvale, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, di un broker assicurativo, che coopera con l'Ente nella redazione dei capitolati speciali d'appalto, supporta anche tecnicamente la stazione appaltante nella gestione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione delle compagnie assicuratrici che sottoscrivono le polizze, elabora progetti e fornisce consulenza in materia assicurativa. La Società di intermediazione è la MARSH S.p.A., il cui servizio, in scadenza il 15/5/2022, è stato rinnovato con determinazione dirigenziale n. 189 del 6/5/2022, per anni uno, fino al 15 maggio 2023;

Ritenuto di bandire una gara pubblica per la polizza RCT e O il cui capitolato e le cui schede d'offerta tecnica e di offerta economica sono stati predisposti con la collaborazione della Marsh in conformità alle richieste delle strutture regionali interessate e sono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 1, 2 e 3);

Al fine di allineare la scadenza di tutte le polizze regionali al 30 novembre 2024 l'appalto avrà la seguente durata: dalla sottoscrizione del contratto, e comunque non oltre le ore 24:00 del 17 luglio 2023 (qualora la stazione appaltante si avvalga della proroga tecnica prevista dall'art. 3 del vigente contratto per un massimo di 3 mesi), fino alle ore 24:00 del 30/11/2024, con la possibilità di opzionare una proroga tecnica per un massimo di mesi 3, dalle ore 24:00 del 30/11/2024 alle ore 24:00 del 28/02/2025;

La scelta dell'operatore economico dovrà avvenire mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi alle condizioni contrattuali di cui al Capitolato Speciale di Appalto ed al Disciplinare di gara;

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con l'attribuzione del punteggio come di seguito dettagliato:

Qualità (componente tecnica): punteggio massimo 30 punti.

Prezzo (componente economica) punteggio massimo 70 punti.

La stazione appaltante intende procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Il valore stimato della procedura d'appalto ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 (comprensivo della proroga) è di Euro 840.836,34 imposte escluse, nel dettaglio:

- Euro 728.361,9 o.f.e. per il periodo: dal 18 aprile 2023 o dalla successiva data di sottoscrizione del contratto, e comunque non oltre le ore 24:00 del 17 luglio 2023, e scadenza alle ore 24:00 del 30 novembre 2024

- Euro 112.474,44 o.f.e. per l'eventuale proroga tecnica;

L'importo riferito alla prima annualità è stato calcolato dalla data di recesso dal contratto

comunicato dalla Milanese Assicuratrice S.p.A., e precisamente dalle ore 24:00 del 17 aprile 2023. Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, e comunque non oltre le ore 24:00 del 17 luglio 2023, qualora la stazione appaltante si avvalga della proroga tecnica prevista dall'art. 3 del vigente contratto per un massimo di 3 mesi, al fine di consentirle l'espletamento ed il perfezionamento delle procedure di aggiudicazione della nuova gara;

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art 26, comma 3, del d. lgs. n. 81/2008.

I costi di manodopera sono stimati dall'Amministrazione Aggiudicatrice Regione Piemonte (art. 23, comma 16 del d. lgs. n. 50/2016) nel 5% dei premi imponibili e sono pari ad euro 42.041,82. Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi del lavoro ed i propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, c. 2, del d. lgs. n. 50/2016;

Vista la D.G.R. 28 ottobre 2022, n. 2-5859 “Articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. Modifica, ai sensi degli articoli 5 e 7 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14, del programma triennale 2022-2024 delle opere e lavori di importo pari o superiore ad euro 100.000,00 e del programma biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, approvati con D.G.R. n. 1-5057 del 20 maggio 2022”, che non include il presente servizio;

Precisato che il Settore Gestione giuridica ed economica del personale provvederà ad inserire il presente servizio nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi della Regione Piemonte;

Dato atto che la spesa complessiva presunta per l'acquisto del servizio è pari ad euro 1.036.705,75 o.f.i., come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO SERVIZIO ASSICURATIVO

Q U A D R O A	SERVIZIO	Anno 2023 per mesi 7 e giorni 13 (dalle ore 24.00 del 17.04.2023 alle ore 24.00 del 30.11.2023) OFI	Annualità assicurativa 30.11.2023-30.11.2024 OFI	Proroga Tecnica (Mesi 3)	IMPORTO COMPLESSIVO ofi
	Polizza RCT/O	340.422,38	550.000,00	137.500,00	1.027.922,38
TOTALE A 1.027.922,38					
		Anno 2023 (dalle ore 24.00 del 17.04.2023 alle ore 24.00 del 30.11.2023)	Annualità assicurativa 2023-2024 30.11.2023-30.11.2024	3 Mesi Proroga Tecnica	

Q U A D R O B	ART 113 c. 3 Dlgs 50/2016 (80%) Funzioni tecniche	Euro 2.227,71	euro 3.599,18	Euro 899,80	
	ART 113 c. 4 Dlgs 50/2016 (20%) Fondo innovazi one	Euro 556,93	euro 899,80	Euro 224,95	
		Totale 2.784,64	Totale 4.498,98	Totale 1.124,75	
	TOTALE	B		8.408,37	
Q U A D R O C	CONTRIBUTO ANAC Euro 375,00				
IMPORTO PROGETTO (A+B+C)					1.036.705,75

Considerato che il Settore Gestione giuridica ed economica del personale farà fronte alla spesa per l'acquisto del presente servizio, il Settore Gestione giuridica ed economica del personale provvede con la presente determinazione ad impegnare e prenotare:

1) sul capitolo 134020, le seguenti somme:

annualità 2023:

euro 157.089,05, impegno a favore di Marsh SpA (codice Beneficiario 76909)

euro 366.666,66, prenotazione a favore di beneficiario da individuare successivamente (all'aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo);

euro 2.227,71 impegno spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore della classe beneficiario "dipendenti diversi";

euro 556,93, prenotazione spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 4. D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di creditori successivamente individuabili;

annualità 2024:

euro 379.166,67 prenotazione a favore di beneficiario da individuare successivamente

(all'aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo);

euro 3.599,18 impegno spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore della classe beneficiario "dipendenti diversi"

euro 899,80 prenotazione spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 4. D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di creditori successivamente individuabili;

annualità 2025

-€ 899,80 annotazione contabile, che diventerà impegno definitivo liquidabile ad approvazione del bilancio gestionale finanziario 2023-2025, spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore della classe beneficiario "dipendenti diversi";

- € 224,95, annotazione contabile spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 4. D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di creditori successivamente individuabili.

2) capitolo 144910/2023 impegno di € 375,00 contributo Anac (codice beneficiario 297876) a carico della stazione appaltante;

Per l'eventuale proroga tecnica di 3 mesi il cui importo totale è di € 137.500,00 si farà fronte, per l'importo di € 125.000,00, con la prenotazione n. 265/2024 sul capitolo 134040/2024 (assunta con DD n 394 del 01/08/2022) e per la restante parte con le risorse prenotate sul capitolo 134020/2024.

Rilevato che il pagamento del premio, così come previsto dal capitolato speciale di gara, viene così rateizzato:

Primo periodo 17/4/2023 – 30/11/2023: rateazione 17/4/23 e 30/7/23;

Secondo periodo 30/11/2023 – 30/11/2024: rateazione 30/11/23; 30/3/24 e 30/7/24;

Rilevato che i pagamenti del premio, come previsto dal contratto di brokeraggio assicurativo, saranno effettuati, per i pagamenti effettuati entro il 15 maggio 2023, a favore della società Marsh S.p.A. (codice beneficiario 76909) e che il broker stesso verserà il premio alla compagnia assicuratrice aggiudicataria, decurtando le provvigioni spettanti entro il mese successivo all'incasso del premio. I pagamenti del premio successivi al 15 maggio 2023 saranno effettuati a favore del beneficiario che sarà individuato mediante idonea procedura di gara, essendo la scadenza del contratto di brokeraggio assicurativo fissata alle ore 24:00 del 15 maggio 2023;

Precisato che, per la polizza RCT/O, l'attuale provvigione del broker è pari al 7,99% del premio imponibile e che tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione regionale;

Dato atto che prima dell'indizione della procedura si è verificato che i servizi messi a gara non rientrano tra quelli oggetto di convenzioni stipulate dalla Consip o da SCR Spa;

Dato atto di individuare il RUP della procedura di gara nel Dirigente pro tempore del Settore Gestione giuridica ed economica del personale, dott.ssa Francesca RICCIARELLI;

Dato atto che è stato predisposto il progetto di servizio, ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All.4);

Visti il capitolato, la scheda d'offerta tecnica e di offerta economica, il progetto di servizio ed il quadro economico, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All

da 1 a 5);

Vista la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche di cui alle Linee Guida A.N.AC. n. 3/2016 ed alla DGR 3 aprile 2017 n. 13-4843 "Recepimento accordo decentrato sottoscritto in data 23 marzo 2017: approvazione disciplinare inerente le attività e i criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016";

Considerato che il servizio assicurativo oggetto della presente determinazione, è da assoggettare all'assegnazione dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;

Visti la DGR 3 aprile 2017 n. 13-4843 ed il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° agosto 2019 che prevedono che la spesa per incentivi tecnici sia, per la quota dell'80%, destinata al personale che svolge "Funzioni tecniche" e, per la quota del 20%, destinata al "Fondo innovazione", di cui all'art. 113, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016;

Vista la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 830 del 21 dicembre 2021 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022", relativa agli importi di contributo da versare alla stessa da parte delle Stazioni Appaltanti e dei concorrenti alle procedure d'appalto;

visto il capitolo di bilancio n. 134020 per gli anni 2023, 2024 e 2025 "*Polizze assicurative dell'ente*" (fondi regionali- spese obbligatorie), che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;

- verificata la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, che costituisce il criterio di imputazione delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate all'esercizio in cui vengono a scadenza, la spesa è imputabile alle annualità 2023-2024-2025

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la L.R. n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 01/04/2001 n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
- L. n. 266 del 22/11/2002 "Documento unico di regolarità contributiva";
- L. n. 217 del 17/12/2010 "Conversione in Legge con modificazione del Decreto legge 187/2010 recante misure urgenti in materia di sicurezza";

- L. n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020;
- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 del "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)";
- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- Legge regionale 27 dicembre 2022, n. 28 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;
- D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione";
- D.G.R. n. 1-4970 del 04/05/2022 - Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;
- D.G.R. 16-6425 del 16/01/2023 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2023, in attuazione della Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022";
- D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017;
- D.G.R. n. 43-3529 del 9.7.2021 Approvazione "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R);
- D.G.R. 3-6447 del 30.01.2023 Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023;
- D.G.R. 28 ottobre 2022, n. 2-5859 Articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. Modifica, ai sensi degli articoli 5 e 7 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14, del programma triennale 2022-2024 delle opere e lavori di importo pari o superiore ad euro 100.000,00 e del programma biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, approvati con D.G.R. n. 1-5057 del 20 maggio 2022;

DETERMINA

Di procedere, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, all'indizione della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la polizza RCT e O dell'ente, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con l'attribuzione del punteggio come di seguito dettagliato:

Qualità (componente tecnica): punteggio massimo 30 punti.
Prezzo (componente economica) punteggio massimo 70 punti

La stazione appaltante intende procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Di approvare il capitolato speciale di appalto, la scheda di offerta tecnica ed economica, il progetto di servizio e il quadro economico, tutti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All da 1 a 5).

Di disporre che il servizio di cui alla presente determinazione sia inserito nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi della Regione Piemonte;

Di dare atto che i pagamenti del premio, come previsto dal contratto di brokeraggio assicurativo, saranno effettuati, per i pagamenti effettuati entro il 15 maggio 2023, a favore della società Marsh S.p.A. (codice beneficiario 76909) entro i termini contrattualmente previsti dalla polizza, e che il broker stesso verserà il premio alla compagnia assicuratrice aggiudicataria, decurtando le provvigioni spettanti entro il mese successivo all'incasso del premio. I pagamenti del premio successivi saranno effettuati a favore del beneficiario che sarà individuato mediante idonea procedura di gara, essendo la scadenza del contratto di brokeraggio assicurativo fissata alle ore 24:00 del 15 maggio 2023;

Di dare atto che la durata del servizio in oggetto è: dalle ore 24:00 del 17/4/2023 (o dalla successiva data di sottoscrizione del contratto, e comunque non oltre le ore 24:00 del 17/7/2023, qualora la stazione appaltante si avvalga della proroga tecnica prevista dall'art. 3 del vigente contratto per un massimo di 3 mesi), alle ore 24:00 del 30/11/2024, con la facoltà dell'amministrazione regionale di richiedere la proroga tecnica per un periodo massimo di 3 mesi ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016;

Di attestare che la spesa complessiva presunta per l'acquisto del servizio assicurativo in oggetto è pari ad euro 1.036.705,75 o.f.i., è assunta nel rispetto dei limiti di cui alla L.R. 29/04/2022 n. 6 e nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata e della Legge regionale 27 dicembre 2022, n. 28 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie";

Il Settore Gestione giuridica ed economica del personale provvede con la presente determinazione ad impegnare e prenotare

1) sul capitolo 134020, le seguenti somme:

annualità 2023:

euro 157.089,05, impegno a favore di Marsh SpA (codice Beneficiario 76909)

euro 366.666,66, prenotazione a favore di beneficiario da individuare successivamente (all'aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo);

euro 2.227,71 impegno spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore della classe beneficiario "dipendenti diversi";

euro 556,93, prenotazione spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 4. D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di creditori successivamente individuabili;

annualità 2024:

euro 379.166,67 prenotazione a favore di beneficiario da individuare successivamente (all'aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo);

euro 3.599,18 impegno spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore della classe beneficiario "dipendenti diversi"

euro 899,80 prenotazione spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 4. D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di creditori successivamente individuabili;

annualità 2025

-€ 899,80 annotazione contabile, che diventerà impegno definitivo liquidabile ad approvazione del bilancio gestionale finanziario 2023-2025, spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore della classe beneficiario "dipendenti diversi";

- € 224,95, annotazione contabile spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 4. D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore di creditori successivamente individuabili.

2) capitolo 144910/2023 impegno di € 375,00 contributo Anac (codice beneficiario 297876) a carico della stazione appaltante;

Per l'eventuale proroga tecnica di 3 mesi il cui importo totale è di € 137.500,00 si farà fronte, per l'importo di € 125.000,00, con la prenotazione n. 265/2024 sul capitolo 134040/2024 (assunta con DD n 394 del 01/08/2022) e per la restante parte con le risorse prenotate sul capitolo 134020/2024.

La transazione elementare dei movimenti contabili è rappresentata dall'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di individuare il RUP della procedura di gara nel Dirigente pro tempore del Settore Gestione giuridica ed economica del personale, dott.ssa Francesca Ricciarelli;

Di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

Di trasmettere la presente determinazione al Settore Contratti -persone giuridiche-espropri-usi civici, competente per lo svolgimento della procedura concorsuale e per il compimento delle formalità di legge;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettera b) e 37 del D. lgs. n. 33/2013;

Di attesta che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, saranno rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Di attestare l'inesistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio "(oneri indiretti)"

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1006E - Gestione giuridica ed economica del personale)

Firmato digitalmente da Francesca Ricciarelli

Allegato

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

Stipulata tra:

Polizza di assicurazione RCT/ **REGIONE PIEMONTE**

E

[Nome Società]

Decorrenza ore 24 del 17/4/2023 (o diversa data a seconda della conclusione della procedura)
Scadenza ore 24 del 30/11/2024
Primo periodo 17/4/2023 – 30/11/2023 (rateazione 17/4 – 30/7)
Secondo periodo 30/11/2023 – 30/11/2024 (rateazione 30/11 – 30/3 – 30/7)

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata

Art. 1 – Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. Rivestono qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente Contraente, • Tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale ai fini delle proprie attività compresi gli Amministratori ed i Collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti, obiettori di coscienza, • Le associazioni dopolavoristiche, ricreative e di volontariato ed i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente stesso.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Broker	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Conciliazione	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Danno	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danno indiretto	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danno materiale	Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti.
Danno patrimoniale puro/Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.
Dipendenti	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, inclusi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato;

ALLEGATO 1

	<p>✓ quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato;</p> <p>Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.</p>
Franchigia	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28).
Malattie infettive	la patologia COVID-19 o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Retribuzioni	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato.
Risarcimento	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici, identificati nei documenti di polizza.
Terrorismo	Qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
Atto Cyber	qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili,

	indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".
Incidente Cyber	qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico" qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".
Dati informatici	qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".
Malware o simili	qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".
Sistema Informatico	qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile, qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati	indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali di Amministrazione Regionale intendendosi per tali quanto di seguito descritto a titolo esemplificativo e non limitativo:

- le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere compresi i provvedimenti emanati dai propri Organi, eventuali modificazioni e/o integrazioni, anche future, direttamente, in regime di concessione, in appalto o qualsiasi altra forma di esecuzione;
- quale committente, organizzatore, promotore anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori, personale a rapporto convenzionale, determinato e/o indeterminata, di incaricati occasionali, guardie ecologiche, volontari e associazioni di volontariato, nucleo della protezione civile, borsisti e tirocinanti, collaboratori, consulenti, lavoratori interinali, collaborazione coordinate e continuative e lavoratori a progetto;
- quale proprietario, conduttore, utilizzatore, comodatario e comodante di ogni bene, mobile ed immobile, impianto, attrezzatura, anche di fatto, utilizzata, inclusi mezzi di trasporto meccanici e veicoli non a motore in genere;
- l'organizzazione, gestione e esecuzione in proprio e per conto terzi dei servizi destinati a rispondere alle esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.

Tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 – Variazioni del rischio

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 3 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art. 5 – Recesso per Sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con pec o lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Contraente. La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13– “Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Polizza di assicurazione RCT/O

Art. 5 - Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

Art. 6 – Regolazione del Premio

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00= a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 14 - Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Torino - Via Cavour, n. 1 di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 7,99%

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 15 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 – Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 18- Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per mondo intero.

Art. 19 - Coassicurazione e Delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 21 Sanction Clause / OFAC /

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 22 - Riservatezza

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, la Società diviene titolare autonomo del trattamento dei dati dei terzi (danneggiati, ecc.) coinvolti nel rapporto assicurativo tra il l'Ente e la Società. Le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali

Sezione 3 - Condizioni di assicurazione**Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi,

involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. N. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
- Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
 - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Art. 4 – Estensioni e precisazioni di garanzia

A maggior chiarimento e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la garanzia s'intende estesa a:

1. **Circolazione in area privata:** la responsabilità civile derivante per i danni a terzi inclusi i terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato, mentre circolano all'interno dei recinti degli insediamenti, salvo quanto oggetto dell'Assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private.
2. **Committenza auto:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
3. **Committenza lavori:** la responsabilità derivante in qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie. La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.
4. **Condutture ed impianti sotterranei:** la responsabilità dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei inclusi i danni causati da scavo, posa, reinterro, cedimento e franamento del terreno.
5. **Corsi e manifestazioni:** Corsi, manifestazioni ed attività: la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento, dalla partecipazione, dall'organizzazione o committenza di convegni, mostre, fiere e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), di attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; di corsi di istruzione e formazione, di borse di studio e/o stages (i partecipanti ai suddetti corsi sono equiparati a tutti gli effetti a dipendenti), di concorsi ed esami, di manifestazioni religiose, culturali, tradizionali o folkloristiche, turistiche, commerciali, sportive, musicali, artistiche,

circensi, politiche o sindacali, ed altri simili eventi, anche con prove pratiche, esposizione o utilizzo di materiali, strumenti, apparecchiature, impianti ed installazioni, animali propri o di terzi.

E' compresa la RC derivante dall'organizzazione e gestione di attività sportive, sociali e ricreative direttamente gestite e/o nel caso di attività gestite da terzi è fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile.

6. **Cose in consegna e custodia:** la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
7. **Furto:** la responsabilità derivante all'assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell'assicurato, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati.
8. **Incendio:** la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia "ricorso terzi" operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.
9. **Inquinamento accidentale:** l'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimito garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.
10. **Interruzione di attività:** la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile.
11. **Mezzi di trasporto sotto carico e scarico e in sosta:** la responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
12. **Parcheggi:** la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di aree di sosta e parcheggi, compresi i danni ai veicoli di terzi, escluso il furto, rimossi o posti sotto sequestro.
13. **Privacy:** La responsabilità derivante agli Assicurati per i danni patrimoniali puri ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i e Regolamento EU 2016/679.
14. **Proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni:** la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici destinati ad ospitare asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, servizi collettivi di quartiere e religiosi, attrezzature del verde, pubblici esercizi, uffici e studi, depositi e magazzini, attività espositive, ricettive, sociosanitarie, culturali per lo spettacolo, sportive, ricreative, per la mobilità, tecniche e tecnologiche.
15. **RC Personale:** la responsabilità civile personale degli Amministratori, del Segretario, di tutti i dirigenti e dipendenti e delle persone non dipendenti che svolgono attività per conto della Contraente/Assicurata e/o delle quali debba rispondere. Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.
16. **Sicurezza sui luoghi di lavoro:** la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
17. **Tutela del territorio e protezione civile:** la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti a cose e persone da inondazioni, alluvioni, mareggiate, eventi atmosferici e naturali, frane e valanghe, altri eventi catastrofali per i quali sussista per l'Assicurato obbligo di prevenzione, protezione, sorveglianza, allertamento.

- 18. CRAL:** le garanzie della presente polizze si intendono estese anche ai CRAL aziendali, gestiti o meno dal Contraente/Assicurato, dai suoi dipendenti e/o prestatori d'opera a qualsiasi titolo e da attività sportive in genere da chiunque gestite.
- 19. Mensa Aziendale:** proprietà e/o gestione della mensa e del bar aziendali. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
- 20. Cartelli Pubblicitari, Insegne, Striscioni:** proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate.
- 21. Squadre Antincendio:** attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato.

Art. 5 – Ulteriori estensioni speciali di garanzia

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate anche in deroga a quanto disposto al successivo art. 6 "esclusioni" entro i limiti di seguito indicati.

- 22. Danni cagionati da rigurgito di fogne e allagamenti:** per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.
- 23. Cedimento e franamento del terreno:** l'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati a terzi e derivanti da franamento e cedimento del terreno da qualunque causa determinato. Limitatamente ai danni materiali a cose, diretti e consequenziali, resta ferma l'applicazione del limite di indennizzo e della franchigia indicati nella Sezione 5 della presente Polizza;
- 24. Dispersione di acque:** l'Assicurazione si intende operante per i danni materiali e corporali, inclusi i danni a fabbricati, in conseguenza di cedimento o franamento di terreno, crollo di opere, manufatti e fabbricati, allagamenti nonché altri eventi aventi natura catastrofale conseguenti a dispersione involontaria dell'acqua canalizzata, sia per effetto dell'azione diretta dell'acqua, sia per le conseguenze indirette derivanti dal dilavamento e bagnamento del terreno.

Art. 6 – Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, salvo quanto previsto in Polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
2. derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, e comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
 salvo che gli stessi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina.
4. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;

5. alle cose e/o opere in costruzione sulle quali si eseguono i lavori;

Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:

6. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
8. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati (O.G.M.);
9. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
10. conseguenti a provvedimenti amministrativi, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, dagli stessi direttamente conseguenti;
11. patrimoniali puri o perdite pecuniarie, salvo quanto espressamente previsto in Polizza;
12. cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato, dopo la consegna a Terzi, salvo quanto espressamente previsto in polizza;
13. derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 1°, del D. Lgs. 209/2005.
14. derivanti o comunque connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione, vera o presunta, di leggi, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive (come da Definizioni), epidemie e/o pandemie;
15. materiali o non materiali di qualunque natura, qualsiasi perdita, responsabilità, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" stesso, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "Atto Cyber",
- "Incidente Cyber",

ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi,
- e, nell'ambito dell'eventuale sottolimita previsto in polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber.

Art. 7 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Polizza di assicurazione RCT/O

Sezione 4 – Gestione dei sinistri**Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni.

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia R.C.O. solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro. L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato.

Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 C.C.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

Art. 3 - Gestione danni in franchigia

La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo della franchigia, viene svolta dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. In caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l'importo della franchigia.

La Società assume pertanto l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata R/R o a mezzo pec l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare con indicazione del:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato

- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente, previa verifica della corretta gestione e della completezza documentale, in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla richiesta.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Art. 3 - Gestione danni in franchigia

La gestione operativa dei sinistri è regolata dalle eventuali specifiche procedure sottoscritte dalle parti e allegate alla polizza. La Società prende atto che le procedure sinistri costituiscono parte integrante delle condizioni normative di polizza.

Sezione 5 – Massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti

Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 20.000.000,00 per ogni sinistro
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di <i>€ 2.500.000,00 per persona</i>

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Garanzia	Limiti di risarcimento per sinistro e anno	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Danni da fauna selvatica		€ xxxx,00 Ved. Scheda OffertaTecnica
Danno biologico	I massimali R.C.O. di polizza	€ 2.500,00
Malattie professionali	I massimali R.C.O. di polizza	
Condutture e impianti sotterranei	€ 100.000,00	€ 2.500,00
Cose in consegna e custodia	€ 250.000,00	€ 500,00
Furto	€ 100.000,00	€ 2.500,00
Incendio	€ 1.000.000,00	In eccesso a polizza All Risks, se operante
Inquinamento accidentale	€ 1.000.000,00	
Interruzione di attività	€ 1.500.000,00	€ 1.500,00
Lavori eseguiti	€ 500.000,00	€ 2.500,00
Privacy	€ 100.000,00	€ 1.000,00
Tutela del territorio e Protezione Civile	€ 2.500.000,00	€ 2.500,00
Rigurgito di fogne e allagamenti (senza rottura)	€ 500.000,00	€ 2.500,00
Danni a cose da cedimento e franamento del terreno	€ 1.000.000,00	€ 2.500,00

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

POLIZZA RCTO

Il sottoscritto:

codice fiscale:

nato a: il: .././....

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di:¹.....

e legale rappresentante dell'Impresa:

con sede legale in:

Via/Piazza: C.A.P.

Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....

codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa";

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

CON RIFERIMENTO A CIASCUNO DEI SUB PARAMETRI DI SEGUITO ELENCATI, IL CONCORRENTE PRESENTA OFFERTA CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)

SUB PARAMETRO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO ASSEGNATO ALL'OPZIONE MIGLIORATIVA		OFFERTA DEL CONCORRENTE (indicare con un segno di spunta l'opzione scelta)	
		SI 20 PT	NO 0 PT	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Condizioni di garanzia 1	<i>"Rinuncia al recesso per sinistro"</i>	SI 20 PT	NO 0 PT	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

FRANCHIGIA

¹ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE	VALORE DI CAPITOLATO <small>(requisito massimo non superabile)</small>	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE
Per danni da Fauna Selvatica	50	€ 12.000	

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., lì/../....

.....

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA**POLIZZA RCTO**

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: .././....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di:².....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
 consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione
 delle offerte stesse;

DICHIARA

che il/i valore/i economico/i offerto/i, indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
 che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a il% rispetto
 all'importo dei ricavi ;

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per
 la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali
 valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate
 esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

non è ammessa offerta superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda
 di offerta;

in caso di discordanza tra il valore del premio annuo lordo offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il
 valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore per il parametro di quotazione, prevarrà sempre il premio annuo
 lordo offerto dal concorrente.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Fermo restando che il valore a base d'asta sotto indicato non può essere superato,

² **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, istitutore, altro.**

PREMIO ANNUO LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)

€ 550.000,00=

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

**PREMIO ANNUO LORDO OFFERTO DAL
CONCORRENTE**

(comprensivo di imposte e altre tasse)

€ *In cifre*

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., li .././....

.....

QUADRO ECONOMICO SERVIZIO ASSICURATIVO					
QUADRO A	SERVIZIO	Anno 2023 per mesi 7 e giorni 13 (dalle ore 24.00 del 17.04.2023 alle ore 24.00 del 30.11.2023) OFI	Annualità assicurativa 30.11.2023-30.11.2024 OFI	Proroga Tecnica (Mesi 3)	IMPORTO COMPLESSIVO ofi
	Polizza RCT/O	340.422,38	550.000,00	137.500,00	1.027.922,38
TOTALE A 1.027.922,38					
		Anno 2023 (dalle ore 24.00 del 17.04.2023 alle ore 24.00 del 30.11.2023)	Annualità assicurativa 2023-2024 30.11.2023-30.11.2024	Proroga Tecnica (Mesi 3)	
QUADRO B	ART 113 c. 3 Dlgs 50/2016 (80%) Funzioni tecniche	Euro 2.227,71	euro 3.599,18	Euro 899,80	
	ART 113 c. 4 Dlgs 50/2016 (20%) Fondo innovazione	Euro 556,93	euro 899,80	Euro 224,95	
		Totale 2.784,64	Totale 4.498,98	Totale 1.124,75	
	TOTALE B 8.408,37				
QUADRO C	CONTRIBUTO ANAC Euro 375,00				
IMPORTO PROGETTO (A+B+C)					1.036.705,75

PROGETTO DI SERVIZIO

ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

Servizio di Copertura Assicurativa RCTO per la Regione Piemonte.

Il presente progetto viene redatto ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (Codice dei contratti pubblici) relativamente all'appalto del servizio assicurativo inerente la polizza RCT/O, per il periodo: dalla sottoscrizione del contratto, e comunque non oltre le ore 24:00 del 17 luglio 2023 (qualora la stazione appaltante si avvalga della proroga tecnica prevista dall'art. 3 del vigente contratto per un massimo di 3 mesi), fino alle ore 24:00 del 30/11/2024.

L'art. 23 comma 15 del citato decreto prevede in particolare che per l'affidamento di servizi venga redatto un progetto articolato nei seguenti punti :

- a) relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
- b) indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.lgs. 81/2008 per i rischi da interferenza;
- c) calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio;
- d) prospetto economico degli oneri per acquisizione del servizio;
- e) capitolati speciali descrittivo prestazionali – normativi di polizza.

1. Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio

Con determinazione n. 611 del 24/11/2022, il dirigente del Settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata ha provveduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza, del servizio di copertura assicurativa regionale per la polizza RCT e O all'Assicuratrice Milanese SpA per il periodo 30/11/2022-30/11/2024.

Con comunicazione pec del 16.1.2023 l'Assicuratrice Milanese SpA comunicava di avvalersi di quanto disposto dall'art. 5 del contratto di assicurazione (Recesso per sinistro) e di recedere dal contratto dalle ore 24:00 del 17 aprile 2023.

La Regione Piemonte ha, pertanto, la necessità di indire una nuova procedura di gara aperta per l'individuazione del contraente per la polizza RCTO, il cui capitolato e la scheda d'offerta tecnica ed economica sono stati predisposti con la collaborazione della Società di brokeraggio assicurativo in conformità alle richieste delle strutture maggiormente interessate dalla gestione dei sinistri, e precisamente: la Direzione Agricoltura e cibo, per la gestione amministrativa delle richieste di risarcimento dei danni presentate da privati a seguito di incidenti stradali causati da fauna selvatica, ed il Settore Avvocatura per l'eventuale gestione delle vertenze;

La Regione, considerata la complessità della materia e l'eterogeneità delle polizze, si avvale di un broker assicurativo che provvede, tra l'altro, allo studio di progetti ed alla consulenza in materia assicurativa, coopera con l'Ente nella redazione dei Capitolati speciali d'appalto per le coperture dei rischi, supporta tecnicamente la stazione appaltante nella gestione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione delle compagnie assicuratrici che sottoscrivono le polizze.

La Società di intermediazione è la MARSH S.p.A., il cui servizio in scadenza il 15.5.2022. è stato rinnovato. Il Settore Gestione giuridica ed economica del personale, con Determinazione dirigenziale n. 189 del 6.5.2022, previo consenso della predetta società, si è avvalso della

ripetizione dei servizi analoghi, come previsto dal Contratto originario rep. n. 198/2019 del 16.5.2019, per anni uno, approvando contestualmente l'atto aggiuntivo.

I premi assicurativi sono corrisposti, come previsto contrattualmente, al Broker che provvede a versarli alle compagnie assicurative aggiudicatrici entro il mese successivo dell'avvenuto incasso trattenendo le provvigioni spettanti. Tale servizio non comporta nessun onere a carico dell'Amministrazione regionale.

Lo svolgimento del servizio assicurativo comporta per la Stazione Appaltante oneri finanziari per gli anni 2023- 2025. L'appalto, pertanto, necessita di copertura finanziaria diretta con fondi del bilancio Regionale.

Polizza RCT/O

Attraverso la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera, l'Ente intende trasferire all'assicuratore essenzialmente la propria responsabilità di natura extracontrattuale.

La polizza contiene due distinte sezioni:

- 1) responsabilità civile verso terzi (RCT);
- 2) responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO).

1) La RCT è regolata dall'art. 1917 del c.c. in base al quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato (in questo caso la Regione Piemonte) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

La polizza opera quindi per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o, comunque, svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario ed esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale custode, committente, organizzatore o altro dell'Ente, salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti a quelle sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

2) La RCO invece trasferisce a carico dell'assicuratore tutti gli oneri risarcitori che possano derivare alla Regione Piemonte in ordine alle sue responsabilità come datore di lavoro per gli infortuni occorsi ai lavoratori ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.Lgs. n. 38/2000 e delle norme del codice civile, e non risarciti dall'INAIL.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d. lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con l'attribuzione del punteggio come di seguito dettagliato:

Qualità (componente tecnica): punteggio massimo 30 punti.

Prezzo (componente economica) punteggio massimo 70 punti.

2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del d. lgs. 81/2008.

L' affidatario deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza e della salute, sulle assicurazioni e sull'assistenza a favore dei lavoratori.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art 26, comma 3, del d. lgs. 81/2008. I costi di manodopera sono stimati dall'Amministrazione Aggiudicatrice Regione Piemonte (art. 23, comma 16 del d. lgs. 50/2016) nel 5% del premio imponibile.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi del lavoro ed i propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, c. 10, del d. lgs. 50/2016.

3. Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con l'indicazione degli oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., esclusi gli oneri della sicurezza e gli oneri fiscali, comprensivo di eventuale proroga tecnica di tre mesi, è di € 840.836,34 o.f.e., così ripartito:

- Euro 728.361,9 o.f.e. per il periodo: dal 18 aprile 2023 o dalla successiva data di sottoscrizione del contratto, e comunque non oltre le ore 24:00 del 17 luglio 2023, e scadenza alle ore 24:00 del 30 novembre 2024.

- Euro 112.474,44 o.f.e. per l'eventuale proroga tecnica.

4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio

Per l'acquisizione del presente servizio, gli oneri complessivi, comprensivi anche degli oneri fiscali e del contributo Anac, sono pari a € 1.036.705,75 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO SERVIZIO ASSICURATIVO					
QUADRO A	SERVIZIO	Anno 2023 per mesi 7 e giorni 13 (dalle ore 24.00 del 17.04.2023 alle ore 24.00 del 30.11.2023) OFI	Annualità assicurativa 30.11.2023-30.11.2024 OFI	Proroga Tecnica (Mesi 3)	IMPORTO COMPLESSIVO ofi
	Polizza RCT/O	340.422,38	550.000,00	137.500,00	1.027.922,38
	TOTALE A	1.027.922,38			
		Anno 2023 (dalle ore 24.00 del 17.04.2023 alle ore 24.00 del 30.11.2023)	Annualità assicurativa 2023-2024 30.11.2023-30.11.2024	3 Mesi Proroga Tecnica	
	ART 113 c. 3 Dlgs	Euro 2.227,71	euro 3.599,18	Euro 899,80	

QUADRO B	50/2016 (80%) Funzioni tecniche				
	ART 113 c. 4 Dlgs 50/2016 (20%) Fondo innovazione	Euro 556,93	euro 899,80	Euro 224,95	
		Totale 2.784,64	Totale 4.498,98	Totale 1.124,75	
	TOTALE B	8.408,37			
QUADRO C	CONTRIBUTO ANAC Euro 375,00				
IMPORTO PROGETTO (A+B+C)					1.036.705,75

5. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Il capitolato speciale, la scheda di offerta tecnica e la scheda di offerta economica sono allegati alla determina a contrarre (allegati 1, 2 e 3).

6. Schema contratto

Lo schema di contratto è il capitolato speciale che, a seguito dell'aggiudicazione, diventerà la polizza assicurativa.